

ECOBONUS GRANDI ELDOM 2017

Leggi e Normativa



La legge di Bilancio n. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati a fronte di interventi di ristrutturazione edilizia.

Il bonus è confermato nella misura del 50% con limite di spesa di 10.000 euro per tutto il 2017.

Spetta ai contribuenti sia residenti che non residenti in Italia che possiedono o detengono l'immobile oggetto di intervento, oppure siano acquirenti di immobili che facciano parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese o da cooperative edilizie.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.

Per usufruire comunque del bonus fiscale è necessario che i lavori siano in linea con quanto previsto dall'art. 16-bis del DPR 917/1986 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come introdotto con il D.L. 201/2011 e dalla relativa legge di conversione. Si precisa che molte di queste opere non necessitano di venire comunicate alle autorità competenti tramite la cosiddetta SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori).

La data di avvio dei lavori può essere anche dimostrata, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I Grandi Elettrodomestici in classe energetica A+ o superiore (classe A per i Forni) che possono essere acquistati con questi benefici fiscali sono:

frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici - lavastoviglie - forni (classe A) - apparecchi di cottura elettrici - stufe elettriche - forni a microonde - piastre riscaldanti elettriche - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento.

L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

La spesa massima per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici che può essere utilizzata come base di calcolo per le detrazioni fiscali è di 10.000 euro (in aggiunta a quella di 96.000 euro concessa per la ristrutturazione edilizia).



Per saperne di più e per tutti i riferimenti normativi rivolgiti agli addetti di reparto che ti consegneranno la documentazione tecnica, o vai sul sito www.airesitalia.it

ECOBONUS GRANDI ELDOM 2017

Leggi e Normativa



Per avere diritto alla detrazione, occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Se i pagamenti sono effettuati con bonifico dovranno essere indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento con carta di credito o debito sarà necessario allegare alla dichiarazione dei redditi lo scontrino fiscale o ricevuta o fattura relativa al bene acquistato unito alla ricevuta telematica di avvenuta transazione (o in alternativa copia dell'estratto mensile relativo alla carta utilizzata). Si precisa che in ogni caso farà fede la data dell'avvenuta transazione e non quella di effettivo addebito in conto corrente.

Per poter utilizzare questo beneficio fiscale non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni o contante. La Legge ha precisato che sono ammesse solo le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016. Sono escluse quindi tutte le spese affrontate precedentemente per il calcolo delle detrazioni previste dalla normativa sull'Ecobonus.

La spesa è detraibile al 50% e viene ripartita in 10 rate di uguale importo sull'Irpef (quindi in dieci anni) in sede di dichiarazione dei redditi.

Possono usufruire della detrazione: i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Inoltre, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Il testo integrale dell'articolo è riportato nella pagina seguente.



Per saperne di più e per tutti i riferimenti normativi rivolgiti agli addetti di reparto che ti consegneranno la documentazione tecnica, o vai sul sito www.airesitalia.it

ECOBONUS GRANDI ELDOM 2017

Leggi e Normativa



Art. 16-bis(1) Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:*
 - di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104; f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.*

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

(2) i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.